



# COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

*Servizio Polizia Locale*

ORDINANZA N. 4 del 13.05.2013

## IL SINDACO

**VISTO** il rapporto Comando Polizia Locale del 09.05.2013 nel quale si segnala la presenza all'interno del centro abitato, nelle sue immediate vicinanze e lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Baresa, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da discariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali di varia natura ad alto rischio di infiammabilità i quali costituiscono un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva;

**CONSTATATO** che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare specifiche precauzioni finalizzate alla prevenzione degli incendi;

**RITENUTO** necessario, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per la popolazione, procedere pertanto all'estirpazione delle erbacce ed alla ripulitura dei terreni privati ricadenti all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze;

**VISTA** la Deliberazione Giunta Regionale n. 16/20 del 09/04/2013 della R.A.S. con cui sono state approvate le prescrizioni Regionali Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno 2013 finalizzate alla prevenzione ed alla lotta contro gli incendi;

**VISTO** l'allegato alla Deliberazione di cui sopra recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche potenzialmente, l'innescio di incendio nella aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353";

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000 n. 353;

**VISTO** il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

**VISTO** l'art. 74 dello Statuto del Comune di Baresa;

## ORDINA

### All'interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

- 1) Entro il termine perentorio del **15 giugno 2013** tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacce, rovi sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade; i proprietari e/o gli affittuari dei terreni siti nelle aree urbane periferiche al centro abitato, provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro del confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile, di larghezza non inferiore ai 5 metri.

### Campagna:

- 1) Entro il termine perentorio del **15 Giugno 2013** tutti i proprietari e/o affittuari appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nell'art. 12 delle Prescrizioni Regionali Antincendio, ripulendo dai rovi, sterpaglie e materiale secco di varia natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, comprese le strade comunali e vicinali;

**2) Che gli eventuali lavori di abbruciamento:**

- a) **Dal 15 al 31 maggio** potranno essere effettuate previa formale e preventiva comunicazione al Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ales (modulo C disponibile presso il Comune-Ufficio Polizia Locale);
- b) **Dal 1° al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre** potranno essere effettuate previa formale e preventiva autorizzazione del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ales (modulo B disponibile presso il Comune-Ufficio Polizia Locale);

**3) E' tassativamente vietato:**

- a) **Effettuare** la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
- b) **Procedere** all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli stabiliti nel seguente modo: Mattino: dalle ore 6.00 alle ore 9,00 – Pomeriggio: dalle ore 19,00 alle ore 21,00. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite;

**Fatta** salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a €. 50,00 (euro cinquanta) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 stabilita ai sensi dell'art. 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Agli eventuali inadempimenti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

**SI AVVERTE** che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**DEMANDA** alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

**La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune: [www.comune.baresssa.or.it](http://www.comune.baresssa.or.it) e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a: Questura di Oristano-Ufficio Territoriale del Governo di Oristano-Ufficio Polizia Locale Baresssa-Ufficio Tecnico Baresssa-Comando Stazione Carabinieri Gonnosnò-Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale Ales-Comando Provinciale Vigili del Fuoco Oristano.**

**IL SINDACO**  
**Avv. Piergiorgio Corona**